Allegato II

(di cui art. 3, comma 1, lettera g)

OPERATORI DI SERVIZI ESSENZIALI

Settore	Sottosettore	Tipo di soggetto
1. Energia	a) Energia elettrica	Impresa elettrica quale definita all'articolo 2, comma 25-terdecies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, 79, che esercita attività di «fornitura» quale all'articolo 2, comma 25-sexies, di tale decreto legislativo
		Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, comma 25-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, 79
		Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, comma 25-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, 79
	b) Petrolio	Gestori di oleodotti
		Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
	c) Gas	Imprese fornitrici quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera kk- <i>septies</i>), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
		Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera kk-sexies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
		Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera kk-quater), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
		Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera kk-nonies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
		Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera kk- <i>decies</i>), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
		Imprese di gas naturale quale quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
_		Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale

— 12 –

2. Trasporti	a) Trasporto aereo	Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, primo paragrafo, numero 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
		Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 72, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aeroporti quali definiti a all'articolo 72, comma 1, lettera a), di tale decreto-legge, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
		Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo quale definito all'articolo 2, primo paragrafo, numero 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
	b) Trasporto ferroviario	Gestori dell'infrastruttura quali definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
		Imprese ferroviarie quali definite all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,
	c) Trasporto per vie d'acqua	compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tale compagnia
		organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, numero 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti
		Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
	d) Trasporto su strada	Autorità stradali quali definite all'articolo 2, punto 12, del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico

— 13 –

	1	
		Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2013
3. Settore bancario		Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Infrastrutture dei mercati finanziari		Gestori delle sedi di negoziazione quali definite all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
		Controparte centrale quale definita all'articolo 2, primo paragrafo, numero 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
	1	
5. Settore sanitario	Istituti sanitari (compresi ospedali e cliniche private)	Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38
Settore sanitario Fornitura e distribuzione di acqua potabile	(compresi ospedali e	all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto
6. Fornitura e distribuzione di acqua potabile 7. Infrastrutture	(compresi ospedali e	all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte della loro attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni che non sono considerati servizi
6. Fornitura e distribuzione di acqua potabile	(compresi ospedali e	all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte della loro attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni che non sono considerati servizi essenziali